

Sinistro stradale - la Cassazione “bacchetta” i giudici e fissa un vademecum per la liquidazione del danno non patrimoniale

Sinistro tra moto ed auto. Il Tribunale conferma la colpa esclusiva del conducente dell'autovettura e liquida i danni non patrimoniali. La Corte di appello riduce il risarcimento del danno e lo nega a favore dei parenti della vittima.

La Cassazione fissa diversi punti in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, talvolta riprendendo molto duramente e Giudici della sentenza cassata.

a) **Art. 2054, comma 2, c.c. presunzione di colpa**

Applicabile nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro oppure incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti ed anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno.

Però, se è accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, quest'ultimo è libero dalla presunzione di concorrente responsabilità.

Perciò «l'affermazione della Corte d'appello, secondo la quale non era certo che lo svolgimento dei fatti fosse stato in effetti quello ricostruito dal primo giudice, ed era astrattamente possibile che la dinamica dell'incidente fosse stata completamente diversa, esplicita un mero convincimento interiore che ipotizza, senza alcun riferimento ai fatti di causa, una alternativa ed ipotetica ricostruzione della dinamica di carattere meramente declamatorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado né con le risultanze istruttorie acquisite agli atti.

La sentenza impugnata, la cui motivazione si pone al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 8053/2014) per manifesta illogicità ed insanabile contraddittorietà delle argomentazioni addotte, va pertanto cassata sul punto».

Severo giudizio sul giudicato della Corte di Appello.

b) **Personalizzazione dei danni non patrimoniali dell'infortunato**

Il danno non patrimoniale è stato liquidato, in primo grado, liquidato applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, dando il dovuto rilievo sia alla particolare sofferenza fisica causata dall'infortunio e dal suo lungo e doloroso decorso, sia alle limitazioni imposte alla vita personale del danneggiato.

Il giudice d'appello ha provveduto a personalizzare il danno, entro la “forbice” delineata dalle tabelle, ma con un apprezzabile aumento dei valori tabellari.

Questo sarebbe stato possibile se il danneggiato evidenziasse, “al di là del pur gravissimo danno subito, circostanze particolari, dedotte e trascurate, che, ove considerate, avrebbero portato ad una diversa quantificazione, anche superiore ai margini della forbice, per poter riconoscere un risarcimento effettivamente equivalente a tutto il danno subito”.

c) **Danni non patrimoniali ai congiunti**

Il parente, secondo i principi generali, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.

- Ha errato la sentenza impugnata negando la risarcibilità del danno non patrimoniale in capo ai genitori, in quanto non conviventi.

“La mancata convivenza, per i genitori, può al più incidere sulla componente dinamico relazionale, ma non certo, di per sé, eliminarne la sofferenza morale pura” (altro severo giudizio).

- *“Uguualmente, e con ancor più censurabile superficialità e noncuranza, ha errato la corte d'appello laddove ha escluso che la figlia, diciannovenne all'epoca dei fatti e convivente con la famiglia di origine, possa aver patito alcun pregiudizio non patrimoniale solo “perché incinta all'epoca dei fatti”.*
- moglie e del figlio convivente: la corte di appello ha applicato le tabelle romane senza altra precisazione. Una simile liquidazione è effettuata in *“forma equitativa “pura”, ma è ammessa solo quando la particolarità delle circostanze la giustifichi e solo se supportata da idonea motivazione”.*

(altri tre severi giudizi).

d) Liquidazione del danno: Tabelle di Roma o Milano?

La compagnia assicurativa aveva rilevato che, in concreto, l'utilizzo delle due tabelle portava risultati effettivamente diversi e di questo si doleva.

La Cassazione ricorda che, in termini generali, non costituisce violazione di legge, l'utilizzazione, per la liquidazione del danno non patrimoniale, di un sistema che produca in ipotesi un risultato economico più favorevole per il danneggiato e più sfavorevole per il danneggiante.

Nota: la sentenza è stata emessa il 17 maggio. Non appena disponibile verrà aggiunta alla news.